



PARERE MOTIVATO
n.191 del 6 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Prima variante parziale normativa al PAT. Comune di Schiavon (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Schiavon con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.364931 del 07.09.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la prima variante parziale normativa al PAT;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.402771 del 4.10.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.94744 del 9.10.18 assunto al prot. reg. al n.409091 del 9.10.18 di ARPAV;
- Parere n.9167 del 15.10.18 assunto al prot. reg. al n.418097 del 15.10.18 del Comune di Nove,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 190/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'oggetto della valutazione è la 1° variante parziale al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Schiavon, che prevede, la modifica dell'apparato normativo - artt. 40 e 45 delle NTA vigenti - del PAT senza incidere significativamente sulla struttura complessiva del PAT già approvato. Nello specifico l'art. 40 è relativo a "*Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi*"; e l'art. 45 a "*Ville Venete e contesti figurativi*". Sostanzialmente, il tema centrale che affronta la variante con la modifica degli artt. 40 e 45 è la forma di attuazione degli interventi ammessi, demandando al PI tale scelta.

La variante nasce dalla necessità di tradurre operativamente l'Accordo Pubblico Privato denominato "*Hotel Ristorante alla Veneziana s.r.l./Image s.r.l. - Via Peraro*, nel quale si prevede la realizzazione di un'area a parcheggio a servizio dell'Hotel Ristorante alla Veneziana S.r.l. e delle opere di mitigazione idraulica necessarie; la realizzazione e cessione al comune di Schiavon di un'area di parcheggio pubblico e un'area a verde pubblico; la realizzazione e cessione al comune di Schiavon di una pista ciclabile e aiuola a verde di pertinenza lungo parte di via Peraro fino all'incrocio tra Via Peraro e Via Sila; la previsione di n. 4 lotti residenziali di massimo 500 mc netti ciascuno per l'edificazione di edifici unifamiliari o bifamigliari per un volume complessivo richiesto di massimo 2.000 mc netti.

L'area nel PAT è classificata come "*contesto figurativo della villa stessa*" e al contempo "*contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi*". Gli ambiti individuati come "*contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi*" sono già stati valutati nella VAS del PAT vigente cui parere n.70 del 07.11.2011.

La proposta di variante mantiene inalterata tale classificazione "*contesto figurativo*" e "*contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi*", i relativi perimetri e gli interventi ammessi. Viene inoltre incluso l'allegato "A" alle NTA del PAT che contiene le linee guida progettuali, gli elementi di mitigazione ambientale e paesaggistici da osservare nella realizzazione degli interventi per il contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi denominato.

La scheda ipotizza una serie di interventi che riqualificano l'area promuovendo azioni che salvaguardano e valorizzano la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo indicando, tra l'altro, il mascheramento arboreo degli elementi detrattori del paesaggio al fine di migliorare la percezione visiva del contesto e la compatibilità.



È stata verificata la coerenza della variante in oggetto con la pianificazione provinciale dal Comune di Schiavon che ha richiesto alla Provincia un parere preliminare per la Variante puntuale al PAT. Il Comitato Tecnico Intersettoriale convocato ha espresso favorevolmente alla proposta di variante urbanistica di cui all'oggetto in merito alla compatibilità con il contesto figurativo della villa di particolare interesse provinciale "Chiericati Cabianca" definito dal PTCP".

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6 dicembre 2018 dalla quale emerge che la "Prima variante parziale normativa al PAT" in Comune di Schiavon non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare, e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA 190/2018.

Si richiama il rispetto dell'art.39 del PTA in particolare per quanto riguarda l'impermeabilizzazione delle superfici.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la prima variante parziale normativa al PAT del Comune di Schiavon, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine